

**Interrogazione n. 1066**

*presentata in data 21 luglio 2020*

a iniziativa del Consigliere Carloni

**Cooperative della piccola pesca L. 13 marzo 1958 , n. 250 criteri per l'assicurabilità dei soci**

a risposta scritta

PREMESSO CHE

I soci della Cooperativa Piccola Pesca xxxx di Gabicce Mare da sempre versano i contributi come associati in legge 250/58.

Secondo gli Ispettori, solo gli armatori di unità da pesca sotto <10tsl possono essere soci di cooperativa, mentre i loro imbarcati, che sono dipendenti della Ditta (armatore) che li retribuisce regolarmente con busta paga e pagamento tracciabile non possono esserlo.

Alla lettera f) della circolare 3 febbraio 1983 precisa chiaramente che "le cooperative debbono essere direttamente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo contributivo ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale dei soci e dei dipendenti non soci imbarcati dagli armatori, ferma restando la responsabilità degli armatori stessi".

Secondo gli ispettori, questi ultimi devono essere assicurati in 413/84 (industria) anche se l'unità è <10tsl.

A seguito di un accertamento presso la suddetta Cooperativa gli ispettori hanno redatto verbali a tutti i soci con dipendenti retroattivamente per 5 anni termine di prescrizione, con il relativo recupero di tutti i contributi in 413/84, il che significa ingenti somme da pagare per alcuni soci anche € 90.000, senza neppure l'applicazione degli sgravi spettanti.

Con riferimento alla L. 250/58 non si fa distinzione tra armatore e dipendente, ma si parla solo di marittimi, la norma parla di soci e non soci e specifica che "eventuali dipendenti non soci devono versare i contributi nelle norme comuni".

Dal 1958 non è mai stata sollevata la problematica sull'inquadramento contributivo ed infatti i contributi sono stati sempre versati in 250/58 sia per gli armatori che per i dipendenti, entrambi soci di cooperativa e regolarmente iscritti in un libro soci.

Dal momento che l'armatore può versare in 250/58 sia come pescatore autonomo, sia come associato di cooperativa, la legge perde il senso ed il valore, in quanto non è logico costituire una cooperativa di piccola pesca dove si possono associare solo gli autonomi, considerati i costi di gestione di una cooperativa.

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PER  
SAPERE:

1. Se ritiene che, alla luce della contestazione sollevata dalla Cooperativa Piccola Pesca, sia giusto convocare un tavolo tecnico coinvolgendo le parti coinvolte con il referente nazionale e le parti politiche;

2. Se ritiene, alla luce delle ingenti somme da versare se si possa chiedere una sospensiva come è stata concessa per gli armatori delle unità da pesca con < 10 TSL in seguito a contestazione degli Enti che hanno ritenuto errato l'inquadramento in 413/84 di queste unità ritenendo obbligatorio l'inquadramento in 250/58 con conseguente ricalcolo nei termini prescritzionali.